



Comitato esecutivo del 15 dicembre 2015

Punto 5 all' ODG

Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring

ALLEGATO 5.1

Comunicazione a RGS su DURC crediti futuri



A

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

Oggetto: Circolare RGS n. 15 del 13 aprile 2015: DURC e cessione di crediti futuri

Codesto dipartimento ha emanato, in data 13 aprile 2015, la Circolare n. 15 volta a fornire alle amministrazioni centrali e periferiche indicazioni sulle attività di riscontro - vigilanza da svolgere in merito all'osservanza delle disposizioni di legge emanate degli ultimi anni dirette ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni ai propri fornitori (riferimento MEF – RGS – Prot. 32219 del 13/04/2015).

In particolare, vengono richiamate, fra le altre, le disposizioni inerenti il monitoraggio dei pagamenti delle transazioni commerciali, le verifiche delle attestazioni dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati scaduti i termini previsti dal D.Lgs. 231/02 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, le verifiche del rispetto delle disposizioni di legge in ordine alla corresponsione degli interessi di mora e delle altre spese connesse a ritardato pagamenti, le disposizioni sulla certificazione dei crediti e sulla cessione attraverso la piattaforma "PCC".

Nel contempo, codesto Dipartimento richiama anche le disposizioni inerenti l'attività di verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore della PA, da effettuarsi prima di eseguire la certificazione e/o il pagamento del credito. Si ricorda, in particolare, che le verifiche sulla regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 vanno effettuate in capo al cedente all'atto della certificazione, per i crediti certificati, come previsto dall'art. 37 comma 7-ter e ribadito dalla circolare in oggetto, o all'atto della cessione per i crediti verso la PA non certificati, come specificato dalla circolare RGS n. 29 dell'8 ottobre 2009. Tali verifiche sono invece effettuate, in entrambe le ipotesi, esclusivamente in capo al cessionario al momento del pagamento.

Le verifiche sulla regolarità contributiva sono attestate dal documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6 DPR 207/2010 in corso di validità allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla PA ceduta. Anche per questa fattispecie, la verifica va effettuata esclusivamente in capo al cessionario al momento del pagamento.

La ratio di queste previsioni risiede nel fatto che, pur tutelando la posizione della PA ceduta, che non può veder modificata negativamente la propria posizione debitrice per effetto della cessione del credito, meritevole di tutela è anche la posizione del cessionario che risulta esposto al rischio di possibili comportamenti non virtuosi del cedente successivi alla cessione, in tempi anche lontani in relazione alla maturazione dei crediti acquisiti, con ripercussione sulla certezza dei rapporti tra l'impresa cedente e l'intermediario, sulla valutazione di fattibilità di tali operazioni, sul costo delle stesse e quindi sulla possibilità delle imprese di accedere al credito.

Sul piano generale pertanto la soluzione indicata da codesto dipartimento coniuga le differenti esigenze di tutela e pone al riparo il cessionario da eventuali futuri rischi.

La Circolare RGS n. 15 del 13 aprile 2015 in oggetto aggiunge però alcune considerazioni specifiche sulle cessioni di crediti futuri ed in particolare afferma che *"[...] ai fini dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di cessione dei crediti futuri e dei conseguenti pagamenti a favore del cessionario, la verifica di regolarità contributiva (DURC) non potrebbe che essere effettuata se non con riferimento al momento in cui si realizza l'effettivo subingresso del nuovo creditore in un credito attuale, certo, liquido ed esigibile (scadenza della fattura commerciale emessa dall'originario creditore)".*

A riguardo, si fa presente che dal punto di vista giuridico il riferimento alla esigibilità del credito e quindi alla scadenza della fattura quale momento del trasferimento del credito in una cessione di crediti futuri non può ritenersi corretto. Sia che il trasferimento avvenga ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52 ovvero secondo le regole coniate dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, nel caso di una cessione di crediti futuri, ferma la validità dell'atto di cessione, gli effetti della stessa in alcuni casi si manifestano immediatamente, mentre per quelli "astrattamente eventuali", i crediti devono intendersi trasferiti al momento in cui vengono ad esistenza, ovverosia, idealmente, a seguito della avvenuta prestazione. In termini pratici e nella difficoltà oggettiva di individuare il momento esatto dell'esecuzione della prestazione, la miglior soluzione di compromesso è individuabile nella data di emissione della fattura, nella generalità dei casi contestuale o successiva alla data di esecuzione della prestazione.

Si sottolinea come la previsione di verificare la regolarità contributiva sul cedente al momento della scadenza possa configurare una sorta di cessione ad efficacia differita ed incrementi pesantemente i rischi per il cessionario, che non si trova tutelato di fronte ad eventuali comportamenti opportunistici da parte del cedente in caso di inadempimenti successivi alla cessione.

Sotto questo profilo, si segnala inoltre il mancato coordinamento della verifica DURC prevista al momento della scadenza della fattura per le cessioni di crediti futuri con quanto previsto dalla circolare poche righe sopra per le cessioni di crediti esistenti, per le quali *"[...] a decorrere dal 1° gennaio 2015, la verifica della regolarità contributiva va effettuata nei confronti del cedente al momento del perfezionamento della cessione e nei confronti del cessionario, al momento del pagamento".*

Le indicazioni formulate nella circolare in oggetto penalizzano pesantemente l'operatività di cessione di crediti futuri, che rappresenta una consueta modalità operativa del factoring, spesso strumento indispensabile per il sostentamento finanziario delle imprese nel corso dello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, e pertanto rischia di determinare un indebolimento della posizione economica finanziaria dell'appaltatore tale da compromettere, in talune circostanze, la sua possibilità di adempiere perfettamente alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto.

Questa Associazione ritiene pertanto opportuno informare codesto Dipartimento della rilevanza della questione ed evidenziare la necessità che, nel caso di cessione di crediti futuri, la verifica della regolarità contributiva sul cedente debba essere effettuata al momento dell'emissione della fattura, momento in cui fra l'altro il debitore ceduto, solitamente già informato dell'avvenuta cessione, riceve la documentazione giustificativa del credito che riporta normalmente l'indicazione del cessionario a cui eseguire il pagamento alla scadenza dei termini.

Restando a disposizione per eventuali e ulteriori chiarimenti, anche mediante incontri di approfondimento e confronto, si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Assifact

